

Relazione razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Introduzione generale

Questo Ente con deliberazione G.C. n. 31 del 21/05/2015 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate. Con successiva deliberazione n. 17 in data 28/05/2015, il Consiglio comunale ha preso atto di suddetto piano.

Il comma 611 della legge 190/2014 infatti ha disposto l'avvio per gli enti locali di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 ha previsto che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Ed in particolare, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, il Comune di Solto Collina partecipava al capitale delle seguenti società

Società partecipate	Quota %	ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE	DURATA
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	0,91%	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU;	31/12/2050
UNIACQUE S.P.A	0,15%	Gestione in house del servizio idrico integrato	31/12/2050
SOCIETA' DI SERVIZI ALTO SEBINO S.R.L.	6,87%	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi	
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.	1,01%	Fornitura Di Acqua; Reti Fognarie, Attività Di Gestione Dei Rifiuti E Risanamento	

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisava altresì che il comune di Solto Collina partecipa la Comunità Montana Laghi Bergamaschi, che, tuttavia, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Relazione Conclusiva

1. VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

Il Comune di Solto Collina partecipa la Società Val Cavallina Servizi s.r.l. per una quota pari al 0,91%, pari ad € 1.093,53=. Trattasi di società, costituita nell'anno 1997. L'oggetto sociale è il Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento RSU. La forma sociale è la società a responsabilità limitata, data termine della società: 31/12/2100.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

In considerazione dei criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, si fa presente quanto segue:

1) in relazione alla eliminazione delle “*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*”.

Il servizio di igiene urbana è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica a rete (art. 3-bis, del D. L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 34, comma 23, del D. L. n. 179/2012) nonché servizio “*indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali*” di un Comune. Pertanto questo Ente è intenzionato a mantenere **la partecipazione di Val Cavallina Servizi S.r.l.**, svolgendo la medesima, per quanto sopra detto, il servizio pubblico essenziale di gestione rifiuti.

2) In relazione all’obbligo di eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni, si fa presente che il Comune non possiede altre partecipazioni in società che svolgano direttamente e operativamente attività analoghe o simili a quella svolta da **Val Cavallina Servizi S.r.l.**

3) In merito all’obbligo di soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, si fa presente che la Società **Val Cavallina Servizi S.r.l.** ha numero di dipendenti:

numero medio dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato è di n. 47,89 e n. 48,97 (contratti a termine trasformati interamente a tempo indeterminato), 1,8 unità (non conteggiando i contratti a termine trasformati a tempo indeterminato) e n. 2,92 (conteggiando i contratti a termine trasformati a tempo indeterminato pro – quota). Non ci sono lavoratori con contratti di lavoro di tipo flessibile.

Il Collegio sindacale è composto da n. 3 membri e vi è un Amministratore Unico.

I dipendenti pertanto costituiscono un numero superiore rispetto ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) La partecipazione societaria di questo Ente, essendo pari allo 0,91%, non consente a questo Comune una unilaterale razionalizzazione dei costi di funzionamento. Il contenimento dei costi di funzionamento sarà proposto in una successiva assemblea., affinché possa essere condiviso anche dagli altri Enti soci.

Per tutte le motivazioni sopra riportate si ritiene indispensabile per questo Ente conservare la partecipazione nella società **Val Cavallina Servizi S.r.l.**

2. Uniacque S.p.A.

Il Comune di partecipa ad Uniacque S.p.a nella percentuale dell’0,15%.

La società UNIACQUE S.p.A., interamente a capitale pubblico, ha ottenuto, per decisione unanime dell’Autorità d’ambito di Bergamo, l’affidamento della gestione in house del servizio idrico integrato (S.I.I.). Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l’ente o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la stessa società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente/enti che la controllano. UNIACQUE Spa corrisponde esattamente a questa tipologia.

In merito alla legittimità della partecipazione si rileva quanto segue:

- La società eroga un servizio pubblico di interesse generale;
- Conta un maggior numero di dipendenti (306) rispetto agli amministratori (5);
- È frutto di un'operazione di razionalizzazione delle partecipazioni, derivando dalla fusione di più società pubbliche;
- La riduzione dei costi di funzionamento verrà posta all'attenzione dell'assemblea societaria, previa richiesta al consiglio di amministrazione di un'apposita relazione in merito - lettera e), comma 611, art. 1 della Legge 190/2014;

In considerazione dei criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, si fa presente quanto segue:

1) in relazione alla eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

Il servizio idrico integrato è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica a rete (art. 3-bis, del D. L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 34, comma 23, del D. L. n. 179/2012) nonché servizio *“indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali”* di un Comune. Pertanto questo Ente è intenzionato a mantenere **la partecipazione di Uniacque S.p.a.**, svolgendo la medesima, per quanto sopra detto, il servizio pubblico essenziale di gestione del servizio idrico integrato.

2) In relazione all'obbligo di eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni, si fa presente che il Comune non possiede altre partecipazioni in società che svolgano direttamente e operativamente attività analoghe o simili a quella svolta da **Uniacque S.p.a.**

3) In merito all'obbligo di soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, si fa presente che la Società Uniacque S.p.a. conta un maggior numero di dipendenti (306) rispetto agli amministratori (5);

4) La partecipazione societaria di questo Ente, essendo pari allo 0,15%, non consente a questo Comune una unilaterale razionalizzazione dei costi di funzionamento. Tuttavia, si fa presente che il contenimento del costo di funzionamento verrà posta all'attenzione dell'assemblea societaria, previa richiesta al consiglio di amministrazione di un'apposita relazione in merito - lettera e), comma 611, art. 1 della Legge 190/2014;

Per tutte le motivazioni sopra riportate si ritiene indispensabile per questo Ente conservare la partecipazione nella società **Uniacque s.p.a.**

3. SOCIETA' DI SERVIZI ALTO SEBINO S.R.L.

Il Comune di Solto Collina partecipa la Società di Servizi Alto Sebino nella percentuale del 6,87%. La sede legale della società è Via Nazionale, 47/H - 24062 Costa Volpino (BG).

La società è stata costituita nell'anno 2006, inizialmente nella forma del Consorzio intercomunale (e trasformata in seguito in s.r.l.) con l'oggetto sociale in particolare di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché per la gestione di altri servizi pubblici. Successivamente è stata effettuata la cessione del ramo di azienda a Val Cavallina Servizi S.R.L. per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Per tale ragione l'Assemblea dei Soci in data 03/05/2011 ha valutato l'opportunità di procedere con la messa in liquidazione della società, in ragione del fatto che, con la cessione del ramo di azienda, la società non avrebbe avuto più alcuna utilità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti pubblici partecipanti.

Il Comune di Solto Collina ha deliberato la liquidazione della società con deliberazione C.C. n. 22 in data 30/05/2011, per tale ragione si ritiene che questo Comune abbia assunto un comportamento conforme alla L. n. 190/2014.

4. TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.

Il Comune di Solto Collina partecipa la Società Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. nella percentuale del 1,01%.

La società Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. svolge attività connesse al servizio pubblico indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune quali la gestione del ciclo integrato delle acque (ed in particolare collettamento depurazione trattamento acque, progettazione costruzione e manutenzione di impianti e collettori fognari). La società

La società ha per oggetto in particolare “la gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato.....” ed è partecipata dalle Province di Bergamo (15%) e Brescia (15%) e da n. 36 Comuni facenti parte delle suddette provincie.

Nel triennio 2011/2013 la società ha conseguito i seguenti risultati d’esercizio:

Anno 2011: + € 63.436,00

Anno 2012: + € 13.889,00

Anno 2013: + € 14.495,00

La forma amministrativa adottata è quella dell’Amministratore unico e alla data del 30/09/2014 risultava impiegato n. 1 dipendente (dati risultanti da visura ordinaria del Registro Imprese – Archivio ufficiale della CCIAA di Brescia).

La partecipazione nelle società “Tutela ambientale del Sebino s.r.l.” deve essere valutata in relazione all’obbligo, sancito dall’art. 153 del Codice dell’ambiente, di concedere le infrastrutture idriche a titolo gratuito al gestore unico dell’Ambito Territoriale Ottimale, nonché occorre considerare che la Corte Costituzionale, con sentenza del 25 novembre 2011, n. 320, ha classificato le infrastrutture idriche come facenti parte del demanio accidentale pubblico.

L’intenzione dell’Amministrazione è quella di addivenire ad un accordo con gli altri soci per definire le modalità di liquidazione della società, con conseguente ritorno delle infrastrutture idriche nella proprietà dei comuni, e procedere alla stipula di una convenzione con gli stessi per la gestione delle risultanze patrimoniali.



IL SINDACO
Dr. MAURIZIO ESTI

